

Codice A1703B

D.D. 23 febbraio 2026, n. 163

Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e dell'art. 22 della Legge regionale 14/2014, tra la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-scientifici e la Regione Emilia-Romagna per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di cooperazione tecnico-scientifica in ambito fitosanitario.



ATTO DD 163/A1703B/2026

DEL 23/02/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO

A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici

OGGETTO: Accordo di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della Legge 241/1990 e dell'art. 22 della Legge regionale 14/2014, tra la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi Tecnico-scientifici e la Regione Emilia-Romagna per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di cooperazione tecnico-scientifica in ambito fitosanitario.

Premesso che:

ai sensi del D.lgs. n. 19 del 2 febbraio 2021, le azioni attuate dal Servizio Fitosanitario Nazionale, sono volte a ridurre il rischio di introduzione, insediamento e diffusione degli organismi regolamentati e non regolamentati e risulta a tal fine strategica la diagnostica fitosanitaria, in quanto la tempestiva individuazione di nuovi focolai di presenza di organismi nocivi è fondamentale per eradicare in modo altrettanto tempestivo il materiale vegetale infetto e gli organismi nocivi stessi, al fine di prevenire la loro diffusione;

il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 12 aprile 2022, protocollo n. 169819 del 13 aprile 2022, definisce le caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante;

il Laboratorio del Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni della Regione Emilia-Romagna e il Laboratorio Fitosanitario del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte sono entrambi Laboratori Ufficiali della Rete Nazionale dei Laboratori (RNL) per la Protezione delle Piante, accreditati dall'Ente unico ACCREDIA secondo la norma ISO/IEC 17025, e nell'ambito dei propri ambiti di competenza, tra gli altri compiti, provvedono a:

- svolgere analisi ufficiali su campioni provenienti da controlli ufficiali e altre attività ufficiali condotte secondo gli artt. 37, 40 e 41 del Regolamento (UE) 2017/625;
- cooperare con gli altri laboratori della RNL nello sviluppo, ottimizzazione e validazione di metodi di prova e nella partecipazione alla loro normazione;

- collaborare all'aggiornamento e formazione professionale nel settore della diagnostica vegetale del personale tecnico del SFN e dei laboratori;
- mettere a disposizione materiali di riferimento di organismi nocivi da utilizzare e condividere per le finalità di cui all'articolo 3 del D.lgs. n. 19/2021, secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario Centrale (SFC);
- partecipare alle attività del Tavolo Permanente della RNL;
- partecipare agli eventi formativi e di aggiornamento relativi alle attività dei Laboratori Ufficiali e ai metodi e alle tecniche analitiche per la ricerca di organismi nocivi regolamentati o di nuova introduzione sul territorio italiano;
- partecipare ai Proficiency test (PT) e ai Test Performance Studies (TPS) organizzati dai Laboratori Nazionali di Riferimento del CREA o da altri enti;
- partecipare e organizzare confronti inter-laboratorio fra laboratori ufficiali della RNL;

il Laboratorio Fitosanitario del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte svolge attività diagnostica anche ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) della Legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 e ss.mm.ii., recante "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale";

il Laboratorio del Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni della Regione Emilia-Romagna si occupa dell'esecuzione di analisi specialistiche anche ai sensi della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";

Dato atto che entrambe le Regioni perseguono l'obiettivo di ottimizzare le sinergie nel contesto fitosanitario, per applicare tempestivamente e con efficacia il quadro normativo comunitario del settore, in costante e repentina evoluzione, e per migliorare le capacità di rispondere alle esigenze del territorio regionale sottoposto alla continua introduzione di nuove e devastanti avversità;

Ritenuto che tale obiettivo possa essere conseguito rafforzando e rendendo organica la cooperazione tecnico-scientifica tra i laboratori fitosanitari;

Valutato, pertanto, che sussiste un interesse comune alla Regione Emilia-Romagna e alla Regione Piemonte allo svolgimento in collaborazione di attività di cooperazione tecnico-scientifica in ambito fitosanitario.

Tenuto conto che:

- le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i. e dell'art. 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) della Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione" possono concludere tra loro accordi come modalità di svolgimento dell'attività amministrativa nell'esercizio di funzioni e nel connesso perseguimento di interessi pubblici, in un quadro di semplificazione dell'attività amministrativa;

- con l'accordo ai sensi del suddetto articolo si realizza una semplificazione amministrativa che apre alla cooperazione tra enti, con ricadute positive sulla riduzione dei costi e sulla crescita a livello scientifico e di innovazione tecnologica delle Pubbliche Amministrazioni in termini di efficacia ed efficienza, in ossequio al principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità sancito dall'art. 97 della Costituzione;

- lo spirito della norma è, dunque, quello di realizzare una proficua cooperazione tra entità

pubbliche finalizzata al perseguimento di un interesse pubblico comune a queste ultime. Si parla di accordo di partenariato orizzontale, il quale evoca il concetto di cooperazione tra i due enti pubblici equi ordinati, mentre nel caso dell'*in house providing*, in cui un ente esercita il controllo sull'altro, l'accezione utilizzata è di partenariato verticale;

- il concetto di “cooperazione” si lega, poi, al raggiungimento di “obiettivi comuni” ai due enti stipulanti. La giurisprudenza nazionale interpreta tale requisito nel senso di “sinergica convergenza” su attività di interesse comune, pur potendosi ammettere la diversità del fine pubblico perseguito da ciascuna amministrazione (Consiglio di Stato n. 2381/2021). L'ottica di conseguire obiettivi che le amministrazioni contraenti hanno in comune, anche attraverso lo svolgimento di attività diverse, consente di soddisfare differenti esigenze istituzionali dei due enti coinvolti;

- la rispondenza al pubblico interesse costituisce, dunque, la causa giustificatrice della collaborazione posta in essere dalle amministrazioni contraenti.

- l'articolo 10 della Legge regionale 25 gennaio 1988, n. 6 “Norme relative allo svolgimento di collaborazioni nell'ambito dell'attività dell'amministrazione regionale”, prevede che la Regione Piemonte nel quadro dei rapporti istituzionali con altri Enti o Istituti pubblici, soprattutto scientifici e di ricerca, possa attuare collaborazioni anche pluriennali ai fini di studio, ricerca, progettazione e consulenza, sia con il conferimento di specifici incarichi su problemi particolari, sia con la stipula di apposite convenzioni per la disciplina dello svolgimento in comune di attività ed iniziative di promozione scientifica ed applicativa in settori di rispettiva competenza;

La Regione Piemonte è interessata a promuovere, in attuazione dell'art. 11 della Legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 “Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”, indagini, studi, diagnosi, monitoraggi e programmi o progetti di ricerca, di sperimentazione, di sviluppo, di innovazione e di trasferimento tecnologico in attuazione di quanto disposto dalla normativa europea e statale in materia di agricoltura.

Il Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte (di seguito SFR), nel rispetto dell'indirizzo della Direzione regionale Agricoltura e Cibo ed in conformità con gli obiettivi fissati dagli organi di governo, nella declaratoria delle proprie attribuzioni, vede tra i suoi compiti il coordinamento ed interventi in applicazione di misure di emergenza e lotte obbligatorie contro organismi nocivi, diagnostica fitopatologica di supporto alla vigilanza ed ai controlli fitosanitari, analisi ufficiali fitosanitarie eseguite dal Laboratorio Fitosanitario

.

Preso atto che:

la Regione Piemonte - Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici e la Regione Emilia-Romagna hanno manifestato l'interesse a sviluppare, così come dettagliatamente indicato nell'allegato A Accordo quadro di collaborazione, “Svolgimento in collaborazione di attività di cooperazione tecnico-scientifica in ambito fitosanitario” attività di interesse comune tra le parti, perseguendo obiettivi comuni, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, mediante scambi formativi, confronto metodologico, supporto diagnostico e collaborazione nelle analisi ufficiali su organismi nocivi regolamentati.

Ritenuto di approvare lo schema di accordo di cooperazione di partenariato orizzontale, allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale tra la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici e la Regione Emilia-Romagna.

Ritenuto che il presente provvedimento sia soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23, comma 1,

lettera d) del d. lgs. 33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Legge n. 241 del 07/08/1990 e s.m.i. "Nuove norme sul procedimento amministrativo";
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Legge regionale 28/07/08 n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- D.lgs 14 marzo 2013 n. 33 contenente la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del Decreto Legge n. 80 del 9 giugno 2021, convertito in Legge n. 113 del 6 agosto 2021";
- Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della ai sensi della DGR n. 8- 8111 del 25 gennaio 2024.;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

1) di approvare lo schema di accordo di cooperazione di partenariato orizzontale, allegato alla presente determinazione per farne parte integrale e sostanziale, tra la Regione Piemonte – Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici e la Regione Emilia-Romagna;

2) di attestare che sulla base di quanto previsto dall'articolo 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e dall'articolo 22 (Accordi tra amministrazioni pubbliche) comma 3 della legge regionale 14/2014 la sottoscrizione del presente accordo è effettuata con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni, dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione dinanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12/10/2010 n. 22 (Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte), nonché ai sensi dell'art. 23 comma 1, lettera d) del d. lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

LA DIRIGENTE (A1703B - Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici)

Firmato digitalmente da Luisa Ricci

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Accordo_Istituzionale.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ACCORDO, AI SENSI DELL'ART. 15 DELLA LEGGE N. 241/1990, TRA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E REGIONE PIEMONTE, PER DISCIPLINARE LO SVOLGIMENTO IN COLLABORAZIONE DI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA IN AMBITO FITOSANITARIO

TRA

Regione Emilia-Romagna, codice fiscale 80062590379, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, rappresentata da **Stefano Boncompagni**, in qualità di Responsabile del Settore Fitosanitario e difesa delle produzioni, domiciliato per le sue funzioni presso il Settore stesso, in Via Andrea da Formigine n. 3 - 40128 - Bologna e che interviene nel presente atto in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2194 del 22/12/2025

E

Regione Piemonte, codice fiscale 80087670016, con sede in Torino, Piazza Piemonte n. 1, rappresentata da **Luisa Ricci**, in qualità di Responsabile del Settore Fitosanitario e servizi tecnico-scientifici, domiciliata per le sue funzioni presso il Settore stesso, in Via Livorno, n. 60 - 10144 - Torino e che interviene nel presente atto in attuazione dell'art. 17 della Legge della Regione Piemonte n. 23 del 28 luglio 2008 (Attribuzioni dei dirigenti)

(di seguito "le Parti")

PREMESSE

Premesso che:

- le azioni attuate dal Servizio Fitosanitario Nazionale, ai sensi del D.lgs. n. 19 del 2 febbraio 2021, sono volte a ridurre il rischio di introduzione, insediamento e diffusione degli organismi regolamentati e non regolamentati e risulta a tal fine strategica la diagnostica fitosanitaria, in quanto la tempestiva individuazione di nuovi focolai di presenza di organismi nocivi è fondamentale per eradicare in modo altrettanto tempestivo il materiale vegetale infetto e gli organismi nocivi stessi, al fine di prevenire la loro diffusione;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 169819 del 13 aprile 2022, definisce le caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante;

- il Laboratorio del Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni della Regione Emilia-Romagna e il Laboratorio Fitosanitario del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte sono entrambi Laboratori Ufficiali della Rete Nazionale dei Laboratori (RNL) per la Protezione delle Piante, accreditati dall'Ente unico ACCREDIA secondo la norma ISO/IEC 17025, e nell'ambito dei propri ambiti di competenza, tra gli altri compiti, provvedono a:
 - svolgere analisi ufficiali su campioni provenienti da controlli ufficiali e altre attività ufficiali condotte secondo gli artt. 37, 40 e 41 del Regolamento (UE) 2017/625;
 - cooperare con gli altri laboratori della RNL nello sviluppo, ottimizzazione e validazione di metodi di prova e nella partecipazione alla loro normazione;
 - collaborare all'aggiornamento e formazione professionale nel settore della diagnostica vegetale del personale tecnico del SFN e dei laboratori;
 - mettere a disposizione materiali di riferimento di organismi nocivi da utilizzare e condividere per le finalità di cui all'articolo 3 del D.lgs. n. 19/2021, secondo le indicazioni del Servizio Fitosanitario Centrale (SFC);
 - partecipare alle attività del Tavolo Permanente della RNL;
 - partecipare agli eventi formativi e di aggiornamento relativi alle attività dei Laboratori Ufficiali e ai metodi e alle tecniche analitiche per la ricerca di organismi nocivi regolamentati o di nuova introduzione sul territorio italiano;
 - partecipare ai *Proficiency test* (PT) e ai *Test Performance Studies* (TPS) organizzati dai Laboratori Nazionali di Riferimento del CREA o da altri enti;
 - partecipare e organizzare confronti inter-laboratorio fra laboratori ufficiali della RNL;
- il Laboratorio Fitosanitario del Settore Fitosanitario e Servizi tecnico-scientifici della Regione Piemonte svolge attività diagnostica anche ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. a) della Legge regionale n. 1 del 22 gennaio 2019 e ss.mm.ii., recante "Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale";

- il Laboratorio del Settore Fitosanitario e Difesa delle Produzioni della Regione Emilia-Romagna si occupa dell'esecuzione di analisi specialistiche anche ai sensi della L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";

Dato atto che entrambe le Regioni perseguono l'obiettivo di ottimizzare le sinergie nel contesto fitosanitario, per applicare tempestivamente e con efficacia il quadro normativo comunitario del settore, in costante e repentina evoluzione, e per migliorare le capacità di rispondere alle esigenze del territorio regionale sottoposto alla continua introduzione di nuove e devastanti avversità;

Ritenuto che tale obiettivo possa essere più efficacemente conseguito rafforzando e rendendo organica la cooperazione tecnico-scientifica tra i laboratori fitosanitari;

Valutato, pertanto, che sussiste un interesse comune alla Regione Emilia-Romagna e alla Regione Piemonte allo svolgimento in collaborazione di attività di cooperazione tecnico-scientifica in ambito fitosanitario;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Con il presente Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii., le Parti disciplinano lo svolgimento in collaborazione di attività di cooperazione tecnico-scientifica in ambito fitosanitario, sussistendone tutti i presupposti atti ad esprimerne l'interesse reciproco.

Tale collaborazione non si configura quale prestazione da rendere nell'esercizio di attività commerciale, ha il fine di garantire l'adempimento di una complessiva funzione pubblica su cui intervengono la Regione Emilia-Romagna e la Regione Piemonte, risponde unicamente a esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d'interesse pubblico comune, si caratterizza per la proprietà condivisa dei risultati, per l'effettiva condivisione di compiti e responsabilità e per il contributo di entrambe le Parti alle attività, anche attraverso l'impiego di risorse umane, strutture e strumenti propri.

Nell'ambito del presente accordo verranno svolte attività di supporto analitico, scientifico e didattico al fine di contribuire a evitare l'introduzione e la diffusione di Organismi Nocivi (ON) individuati dal quadro normativo comunitario (ON prioritari, ON da quarantena rilevanti per la

UE e ON regolamentati non da quarantena), applicando metodi analitici ufficiali.

Formano oggetto di collaborazione le seguenti attività:

- 1) confronto, collaborazione e supporto:
 - a. nella definizione, stesura e validazione di protocolli analitici per quelle avversità di cui non è presente un metodo ufficiale di analisi negli standard diagnostici EPPO PM7, nei Documenti Tecnici Ufficiali (DTU), pubblicati sul sito del Servizio Fitosanitario Nazionale (www.protezionedellepiante.it) o in pubblicazioni scientifiche;
 - b. nella validazione di protocolli analitici al variare di condizioni, strumenti e reagenti riportati in metodi ufficiali di analisi;
 - c. nello svolgimento di analisi per organismi da quarantena prioritari, da quarantena e nuovi per il territorio nazionale e/o delle Regioni parti di questo Accordo;
 - d. nel caso di situazioni di emergenza di varia natura, quali focolai di ON che eccedono la capacità analitica del laboratorio, impossibilità a svolgere analisi, ad esempio, per guasto di attrezzature e/o mancanza di reagenti specifici
- 2) svolgimento di analisi di conferma di I livello nel caso di positività al ritrovamento di organismi da quarantena prioritari, da quarantena e nuovi per il territorio nazionale e/o delle Regioni parti di questo Accordo;
- 3) svolgimento di analisi di conferma di I livello nel caso di positività di rilevamento di ON in campioni prelevati in ambito di controlli ufficiali per i quali una delle Parti non disponga di metodo accreditato ISO/IEC 17025, per un numero limitato di campioni annuali individuabile nell'ordine di grandezza della decina;
- 4) redazione, organizzazione e svolgimento di confronti interlaboratorio bilaterali fra le parti e/o fra più laboratori ufficiali della RNL;
- 5) scambio delle conoscenze tecniche e scientifiche e *study visits* per i tecnici dei Laboratori delle rispettive parti, in attività formative, di addestramento tecnico su attrezzature per analisi biomolecolare, di validazione dei metodi e di riconoscimento morfologico.

Le Parti potranno concordare e approvare, mediante scambio di lettera firmata digitalmente o con le altre modalità indicate dall'art. 15 comma 2-bis della Legge n. 241/1990, eventuali dettagli operativi per meglio rispondere agli obiettivi dell'Accordo.

ART. 2 - OBBLIGHI DELLE PARTI

Le Parti si danno reciproca assicurazione che, nello svolgimento delle attività oggetto del presente Accordo, saranno rispettate le normative vigenti in materia di salute, sicurezza sul lavoro e ambiente, nonché le disposizioni previdenziali e assistenziali obbligatorie, per il proprio personale impiegato.

Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa prevista dalla normativa vigente del proprio personale che, in virtù del presente Accordo, sarà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo.

Nell'ambito dell'Accordo i collaboratori appartenenti alle Parti potranno avere accesso ai locali delle rispettive organizzazioni nel rispetto delle norme di legge e delle reciproche regolamentazioni anche in materia di sicurezza, di riservatezza e di privacy, di cui si terrà conto nella definizione delle attività.

ART. 3 - COMUNICAZIONI TRA ENTI

Ogni comunicazione relativa al presente Accordo dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

per la Regione Piemonte:

piemonte.fitosanitario@regione.piemonte.it
fitosanitario@cert.regione.piemonte.it

per la Regione Emilia-Romagna:

omp1@regione.emilia-romagna.it
omp1@postacert.regione.emilia-romagna.it

La variazione dei recapiti dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte.

Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

ART. 4 - SEDI PRINCIPALI e SEDI SECONDARIE

Le attività oggetto del presente Accordo saranno svolte, di norma, presso le sedi dei Laboratori ufficiali accreditati ISO/IEC 17025:2018 delle Parti e, quando necessario, anche sul territorio, a fini didattici o nel caso di reperimento di

materiale vegetale sintomatico e/o di OONN per l'organizzazione di confronti inter-laboratorio.

ART. 5 - DURATA

L'Accordo ha validità dalla data di sottoscrizione - cui si provvede, a pena di nullità, con firma digitale, come espressamente indicato nel comma 2-bis dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. - e fino al 31/12/2030 salvo quanto disposto dall'art. 10.

ART. 6 - ONERI DERIVANTI DALL'ACCORDO

Gli oneri derivanti dalle attività oggetto del presente Accordo, in termini di risorse umane, strutture e strumenti, rimangono a carico di ciascun Ente.

ART. 7 - PROPRIETÀ, UTILIZZO DEI RISULTATI E DIVULGAZIONE

I risultati dell'Accordo sono di proprietà comune e potranno essere utilizzati dalle Parti nell'ambito dei loro compiti istituzionali. L'utilizzo e la diffusione esterna dei documenti prodotti saranno concordati tra le Parti.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI

La Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente accordo in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs. n. 196/2003 «Codice in materia di protezione dei dati personali», così come modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e dal Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali GDPR n. 679/2016. Ciascuna Parte assume la qualifica di "Titolare autonomo" del trattamento ai sensi dell'art. 4, comma 1, numero 7, del GDPR, sia nei reciproci rapporti intercorrenti tra le Parti stesse sia nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti.

ART. 9 - CODICE DI COMPORTAMENTO E PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il personale di ciascuna Parte coinvolto nell'attuazione del presente Accordo è tenuto ad improntare i propri comportamenti, finalizzati all'attuazione del presente Accordo, ai principi di eticità contenuti nelle Leggi e nei rispettivi Codici di Comportamento nonché a rispettare le normative applicabili in materia di anticorruzione, in particolare i principi contenuti nella L. 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione".

ART. 10 - RECESSO DALL'ACCORDO

Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere dal presente Accordo in qualsiasi momento, tramite comunicazione scritta da inviare all'altra Parte a mezzo PEC, con un preavviso di 60 (sessanta) giorni.

Il recesso deve essere motivato con riferimento a ragioni di pubblico interesse.

ART. 11 - IMPOSTA DI BOLLO

L'Accordo è esente dall'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato B del D.P.R. n. 642/1972.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA	REGIONE PIEMONTE
RESP. SETTORE FITOSANITARIO E DIFESA DELLE PRODUZIONI	RESP. SETTORE FITOSANITARIO E SERVIZI TECNICO-SCIENTIFICI
Stefano Boncompagni	Luisa Ricci
<i>(firmato digitalmente)</i>	<i>(firmato digitalmente)</i>